DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1982

che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi

(82/503/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 69/494/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari [1], in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per gli accordi e protocolli indicati in allegato la proroga o il tacito rinnovo per una durata oltrepassante il periodo transitorio è stata da ultimo autorizzata con decisione 81/419/CEE [2] ;

considerando che gli Stati membri interessati hanno chiesto l'autorizzazione di prorogare o rinnovare detti accordi al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali con i paesi terzi interessati ;

considerando tuttavia che la maggior parte dei settori disciplinati da tali accordi sono ormai oggetto di accordi comunitari ; che, data tale situazione, si deve autorizzare il mantenimento di tali accordi nazionali unicamente per i settori che non siano oggetto di accordi comunitari ; che, peraltro, la presente autorizzazione non può mettere in causa l'obbligo degli Stati membri di evitare e eventualmente eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e le disposizioni del diritto comunitario ;

considerando che, inoltre, le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non devono costituire, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune ;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che la proroga o il tacito rinnovo di detti accordi non ostacolerà l'apertura dei negoziati comunitari con i paesi terzi in questione ed il trasferimento delle materie commerciali oggetto di detti accordi negli accordi comunitari, né ostacolerà, durante il periodo considerato, l'adozione dei provvedimenti necessari per portare a termine l'uniformazione dei regimi di importazione degli Stati membri ;

considerando che dalla consultazione prevista dall'articolo 2 della decisione 69/494/CEE è risultato, come confermato dalle dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non costituiscono, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune ;

considerando che in tali condizioni detti accordi possono formare oggetto di proroga o di tacito rinnovo per un periodo limitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli accordi commerciali ed i protocolli conclusi da Stati membri con paesi terzi ed enumerati in allegato possono essere prorogati o tacitamente rinnovati fino alla data indicata accanto a ciascuno di essi, per i settori non disciplinati dagli accordi tra la Comunità e i paesi terzi in questione purché le loro disposizioni non siano incompatibili con le politiche comuni esistenti.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. NØRGAARD

---

[1] GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.

[2] GU n. L 162 del 19. 6.1981, pag. 1.

BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Medlemsstat	Tredjeland	Aftalens art og datering	Udløb efter forlængelse eller stiltiende videreførelse
Mitgliedstaat	Drittland	Art und Datum des Abkommens	Ablauf nach Verlängerung oder stillschweigender Verlängerung
Κράτος μέλος	Τρίτη χώρα	Φύση καί ήμερομηνία τῆς συμφωνίας	Ἡμερομηνία λήξεως κατόπιν τῆς παρατάσεως ἤ τῆς σιωπηρῆς ἀνανεώσεως
Member State	Third country	Type and date of Agreement	Prolonged or tacitly renewed until
État membre	Pays tiers	Nature et date de l'accord	Échéance après prorogation ou tacite reconduction
Stato membro	Paese terzo	Natura e data dell'accordo	Scadenza dopo la proroga o il tacito rinnovo
Lid-Staat	Derde land	Aard en datum van het akkoord	Vervaldatum na al dan niet stilzwijgende verlenging
BENELUX	Israël	Accord commercial/Handelsakkoord 29. 8. 1958	31. 8. 1983
	Portugal	Accord commercial/Handelsakkoord 24. 5. 1961	30. 9. 1983
	Philippines/ Filippijnen	Accord commercial/Handelsakkoord 14. 3. 1967	11. 10. 1983
IRELAND	Portugal	Trade Agreement 6. 2. 1952	31. 12. 1983
	Spain	Trade Agreement 19. 12. 1951	31. 12. 1983
	Switzerland	Trade Agreement 26. 12. 1951	31. 12. 1983
ITALIA	Cuba	Scambio di note 9. 9. 1950	8. 9. 1983
	India	Accordo commerciale e scambio di lettere 6. 10. 1959 / 7. 7. 1964	30. 6. 1983
	Libano	Accordo commerciale 4. 11. 1955	10. 9. 1983
	Svezia	Accordo commerciale 18. 12. 1961	31. 10. 1983
	Svizzera	Accordo commerciale 21. 10. 1950	31. 10. 1983
	Yemen	Protocollo addizionale (al trattato d'amicizia e di relazioni economiche del 4. 9. 1937) 5. 10. 1959	31. 12. 1983
DANMARK	Cameroun	Handelsaftale 8. 10. 1962	7. 10. 1983
DEUTSCHLAND	Ekuador	Handelsabkommen 1. 8. 1953	15. 10. 1983
	Kolumbien	Handelsabkommen 9. 11. 1957	10. 11. 1983
ΕΛΛΑΔΑ	Βραζιλία	Ἐμπορική συμφωνία 9. 6. 1975	2. 7. 1983
	Ἱσπανία	Ἐμπορική συμφωνία 23. 6. 1966	23. 6. 1983
	Αἰθιοπία	Ἐμπορική συμφωνία 22. 6. 1959	22. 6. 1983
	Φινλανδία	Ἐμπορική συμφωνία 23. 6. 1966	24. 5. 1983
	Λίβανος	Ἐμπορική συμφωνία 3. 7. 1958	2. 5. 1983
	Λιβερία	Ἐμπορική συμφωνία 29. 6. 1973	29. 6. 1983
	Λιβύη	Ἐμπορική συμφωνία 16. 3. 1957	23. 5. 1983
	Μεξικό	Ἐμπορική συμφωνία 12. 4. 1960	20. 6. 1983
	Ἰράκ	Ἐμπορική συμφωνία 26. 4. 1956	1. 5. 1983
	Σουηδία	Ἐμπορική συμφωνία 25. 6. 1948	25. 6. 1983
UEBL/BLEU	Mexique/Mexico	Accord commercial/Handelsakkoord 16. 9. 1950	11. 9. 1983
UNITED KINGDOM	Haiti	Exchange of letters for the establishment of a commercial 'Modus vivendi' 25. 2. 1928	31. 12. 1983
	Iceland	Agreement relating to trade and commerce (with Protocol) 19. 5. 1933	31. 12. 1983
	Norway	Trade Agreement 15. 12. 1950	31. 12. 1983